

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona " G.Gasparini "

(Provincia di Modena)

Preintesa al Contratto Collettivo Decentrato Integrativo

per il personale non dirigente

Criteri di ripartizione e destinazione del Fondo per la contrattazione decentrata e modalità di utilizzo delle risorse per l'anno 2016

In data 13/12/2016 si sono riunite le delegazioni trattanti di parte pubblica e di parte sindacale per definire la seguente ipotesi di accordo "Criteri di ripartizione e destinazione del Fondo per la contrattazione decentrata e modalità di utilizzo delle risorse per l'anno 2016"

Le parti,

premessato che:

- in data 2 dicembre 2016, ai sensi delle vigenti convenzioni tra i Comuni aderenti all'Unione Terre di Castelli e l'ASP Giorgio Gasparini, recanti il conferimento delle funzioni all'Unione medesima, è stato sottoscritto il nuovo accordo decentrato unionale di parte normativa (di seguito, per brevità: accordo unionale), valevole e impegnativo per le Amministrazioni stesse e decorrente dal 1° gennaio 2016;
- ai sensi delle suddette convenzioni unionali, il contratto decentrato unionale reca la disciplina normativa degli istituti economici da applicare al personale dipendente dai medesimi Enti, che la fanno propria, a valere sulle risorse decentrate annualmente disponibili, ai sensi di legge e di CCNL, per le politiche di indennizzo e incentivazione delle risorse umane, nell'ottica del miglioramento della produttività e della resa delle funzioni e dei servizi;
- la disciplina stessa, in attuazione delle norme di legge e del CCNL di comparto vigenti, persegue il fine di assicurare la rispondenza degli strumenti indennitari, incentivanti e premiali del personale all'effettività degli assetti organizzativi e gestionali degli uffici e dei servizi, in linea con la programmazione degli Enti e con la relativa pianificazione esecutiva, nonché nell'ottica del mantenimento degli *standard* erogativi e della cura dei livelli di produttività attesa, nel rispetto del principio di valorizzazione delle professionalità e del merito;

dato atto che:

- le risorse decentrate destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività sono determinate annualmente da ciascuna Amministrazione ai sensi degli artt. 31 e 32 del CCNL del 22/1/2004 e successive modifiche e integrazioni;
- la costituzione del fondo complessivo viene adottata annualmente, con provvedimenti di ciascun Ente, come specificato dall'art. 5 dell'accordo unionale, sia per la quota delle "risorse stabili" che per l'eventuale stanziamento di "risorse variabili";
- fino al 31/12/2015, la suddetta determinazione è stata effettuata in conformità e nel rispetto dei vincoli e dei limiti imposti dall'art. 9, comma 2-*bis*, del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, e successive modifiche e integrazioni;
- dall'anno 2016, secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 236, della Legge n. 208/2015 (legge di stabilità per il 2016), l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente;
- il fondo delle risorse decentrate dell'anno 2015 costituisce, pertanto, la base di riferimento al fine della costituzione del fondo del salario accessorio per il 2016, fatta eccezione per le risorse previste da specifiche disposizioni di legge che, ai sensi del vigente ordinamento, non rientrano nei limiti di legge di cui sopra;
- le risorse variabili di cui all'art. 15, comma 2, del CCNL 1/4/1999 (integrazione risorse nella misura massima del 1,2% del monte salari 1997), confermate nell'ambito dell'art. 31, comma 3, del CCNL del 22/1/2004, possono essere rese disponibili – nell'accertato rispetto dei presupposti contrattuali e normativi vigenti – solo a fronte di effettive disponibilità di bilancio create a seguito di processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività ovvero espressamente destinate al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità;
- le risorse variabili aggiuntive di cui all'art. 15, comma 5, del CCNL del 1/4/1999 (per l'attivazione di nuovi servizi o per l'implementazione di processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento dei servizi esistenti ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili) possono essere stanziare esclusivamente qualora le effettive capacità di bilancio dell'Ente lo consentano e sempre nel rigoroso ed accertato rispetto dei presupposti contrattuali e normativi

vigenti, nonché nell'osservanza delle procedure ed adempimenti di controllo previsti dalle vigenti disposizioni legali e contrattuali;

- il fondo delle risorse decentrate dell'anno 2016 è stato costituito con deliberazione dell'Amministratore Unico n. 24 del 26/10/2016

tanto premesso e considerato,

convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1

Disciplina normativa

1. Il presente contratto collettivo decentrato integrativo (CCDI) è applicativo della disciplina di parte normativa prevista nell'accordo unionale, da intendersi in questa sede integralmente riportata e trasfusa, decorrente dall'esercizio 2016.

2. Il presente CCDI, ai fini del recepimento e dell'applicazione dell'accordo unionale, reca le specifiche integrazioni necessarie ad assicurare l'adeguamento della disciplina normativa di cui al comma 1 alle peculiarità organizzative e gestionali di questa Amministrazione, quali previste in questa sede per ciascuno degli istituti applicati, nei limiti stabiliti nell'accordo unionale medesimo.

Articolo 2

Destinazione delle risorse decentrate per il 2016

1. Le risorse decentrate, di cui all'apposito fondo di alimentazione annuale costituito dall'Amministrazione, sono ripartite e destinate agli istituti di cui al presente CCDI, secondo i principi di cui all'articolo 6 dell'accordo unionale e in applicazione dei criteri e delle disposizioni dallo stesso recati per la disciplina di ogni singolo istituto.

2. La ripartizione di cui al comma 1, quale concordata in questa sede, trova rappresentazione di sintesi nel seguente schema distributivo:

DESTINAZIONE FONDO PRODUTTIVITA'	2016
Progressioni economiche orizzontali storiche	56.512
Posizioni organizzative retrib.di posizione	38.734
Posizioni organizzative retrib.risultato 25% della posizione	9.684
Indenn. Comparto a fondo	32.135
Indennità varie: turno, rischio, maggioraz.reperibilità	87.774
Totale utilizzo risorse stabili	224.839
Performance organizzativa	75.479
Performance selettiva	39.650
indennità di disagio	9.796
Indennità specifiche responsabilità	19.625
indennità maneggio valori	737

TOTALE utilizzo risorse variabili	145.287
TOTALE RISORSE DESTINATE	370.126
Risorse ancora da contrattare da utilizzare nel Fondo 2016	24.000
TOTALE A PAREGGIO	394.126

3. Nei seguenti articoli sono concordate le modalità e i criteri di attribuzione delle quote di finanziamento di ciascun istituto contrattuale, a valere sulle risorse di cui ai commi 1 e 2.

Art. 3

Correlazione tra il trattamento economico accessorio e la presenza in servizio

1. Ai fini della correlazione tra il trattamento economico accessorio e la presenza in servizio, si applica quanto previsto dall'articolo 9 e dagli allegati A e B dell'accordo unionale.

2. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, dell'accordo unionale, al personale impiegato con rapporti di lavoro di natura flessibile presso questa Amministrazione, si applicano le seguenti disposizioni:

- art. 14 e 15 dell'accordo unionale, relativamente alla *performance* organizzativa;
- art. 16 dell'accordo unionale, relativamente ai progetti selettivi di miglioramento della *performance* degli uffici e dei servizi

Art. 4

Performance organizzativa

(artt. 14 e 15 dell'accordo unionale)

1. Il *budget* destinato alla *performance* organizzativa è stabilito in unico importo per l'intero organico dell'Azienda, pari a complessivi € 75.479, in applicazione di quanto previsto dall'allegato C all'accordo unionale.

2. Le prestazioni del personale sono valutate in applicazione delle apposite schede individuali afferenti al sistema di valutazione adottato dall'Unione Terre di Castelli per tutti gli Enti cui si applica l'accordo unionale, fatto oggetto di esame congiunto con le rappresentanze sindacali e fornito in copia alle stesse all'atto della sottoscrizione dell'accordo unionale medesimo.

Art. 5

Progetti selettivi di miglioramento della *performance* degli uffici e dei servizi

(art. 16 dell'accordo unionale)

1. Al finanziamento dei progetti selettivi di miglioramento della *performance* degli uffici e dei servizi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 16 dell'accordo unionale, sono destinate le risorse non distribuite agli altri istituti finanziati con il presente CCDI, stimate in complessivi € 39.650.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono percentualmente distribuite ai singoli progetti, come di seguito specificato:

PROGETTI	CRA	n. part.	CD	n. part.	PORTICI	n. part.	CASPITA	n. part.	SIL	n. part.	AMM	n. part.	TOTALE	
AGIA 2 -progetto di potenziamento della attività del servizio Laboratorio Caspita							100%	5					3,78%	5
AGIA 3 Accredimento e Sistema Qualità			31%	8	69%	14							16,39%	22
AGIA 4 - Consolidare e sviluppare il nuovo modello gestionale e organizzativo di offerta di servizi collegata all'attività del CDA di Vignola.			100%	9									6,31%	9
AGIA 6 - Attivazione di una nuova esperienza progettuale funzionale a garantire un intervento di formazione sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008), per gli utenti del SIL.									100%	3			1,26%	3
AGS1 - Accredimento e qualità	100%	34											20,18%	34
AGS 3 - Realizzazione presso la CRA della seconda parte del progetto "Theoria degli affetti, Abitare le conseguenze – per un archivio del presente" dell'artista Isabella Bordoni.	100%	38											6,31%	38
AA3 - Istituzione E Sviluppo Del Servizio Patrimonio	22%	3	9%	1	20%	2	15%	2			35%	2	5,80%	10
AA5 - Istituzione E Sviluppo Del Servizio Provveditorato											100%	1	0,76%	1
AA 6 - Istituzione E Sviluppo Del Servizio Approvvigionamenti Dell'asp											100%	3	1,51%	3
AA 7 - Riorganizzazione dell'Area Servizi Amministrativi											100%	5	3,78%	5
AGIA 5 Riorganizzazione del servizio. Efficientamento SIL									100%	5			5,04%	5
AGIA 7 Fattivo contributo dei servizi per disabili dell'ASP alla realizzazione e alimentazione delle azioni connesse al "Progetto Autonomia" attivato in ambito territoriale dal gruppo lavoro "Tavolo permanente Disabilità" coordinato dal Centro servizi volontariato.					55%	13	23%	5	23%	5			6,68%	23
AGS 2 - Riorganizzazione Servizi Alberghieri	100%	5											2,52%	5
AGS 4 - Organizzazione/Riorganizzazione Servizio Infermieristico	100%	34											3,78%	34
AGS 5 - Riorganizzazione Servizio Assistenza	100%	38											7,57%	38
AA 1 - Implementazione e monitoraggio delle azioni tecnico amministrative in relazione agli adempimenti di legge in merito a trasparenza, integrità, prevenzione dell'illegalità, lotta alla corruzione nella pubblica amministrazione.											100%	5	4,54%	5
AA2 - Mantenimento delle attività funzionalmente ricondotte alla committenza											100%	4	2,52%	4
AA4 - Monitoraggio e incremento dei rimborsi in entrata relativamente alle assenze del personale dipendente											100%	2	1,26%	2
totale importi selettiva	42%		12%		16%		6%		8%		16%		100%	

3. I Responsabili di riferimento provvedono a ripartire il *budget* assegnato a ciascun progetto tra i dipendenti coinvolti e ne danno informazione preventiva al personale del servizio interessato, ai sensi di quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 16 dell'accordo unionale.

4. Ai sensi del comma 5 dell'articolo 16 dell'accordo unionale, l'erogazione dei premi di cui al presente articolo avviene in unica soluzione annuale, fatta eccezione al progetto "Trasparenza e Integrità dell'azione Amministrativa – Attuazione degli Adempimenti di Legge in Materia di Pubblicazione, di Prevenzione della Illegalità e di Controllo sugli Atti – Triennio 2014/2016", approvato con delibera dell'Ex. Consiglio di Amministrazione n. 21 del 01/09/2014, che ha una periodicità di liquidazione quadrimestrale, con verifiche a consuntivo in merito al raggiungimento degli obiettivi.

Art. 6

Incarichi di specifica responsabilità

(art. 17 dell'accordo unionale)

1. Agli incarichi di cui al presente articolo sono destinati, complessivamente, € 19.325. L'assegnazione delle indennità avviene, a cura dei competenti Responsabili, ai sensi dell'articolo 17 dell'accordo unionale e del relativo allegato D.

3. I provvedimenti di incarico recano le motivazioni di attribuzione dei compiti assegnati e di determinazione delle indennità, in relazione al ricorrere delle fattispecie identificative delle responsabilità di cui all'allegato D dell'accordo unionale.

Art. 7

Particolari responsabilità operative

(art. 18 dell'accordo unionale)

1. Al finanziamento delle indennità per particolari responsabilità operative, di cui all'articolo 18 dell'accordo unionale, sono destinati complessivi € 300.

2. Ciascuna indennità, pari a € 300 ai sensi del CCNL di comparto in vigore, è riconosciuta, con appositi provvedimenti dei Responsabili di riferimento, al personale cui siano formalmente attribuiti i compiti cui l'istituto è normativamente destinato.

3. L'indennità di cui al presente articolo non è cumulabile con quella prevista dall'articolo 6.

Art. 8

Turnazioni

(art. 19 dell'accordo unionale)

1. All'indennità di turno sono destinati complessivi € 67.954, in relazione alla pianificazione dei servizi.

2. L'indennità viene erogata al personale del servizio della Casa Residenza per anziani e del Centro Diurno, su individuazione dei Responsabili di servizio. Sono considerati a turno i servizi espletati in strutture che prevedano un orario di servizio giornaliero di almeno 10 ore e che richiedano l'avvicinarsi di due o più turni lavorativi. Il turno consiste in un'effettiva rotazione del personale in prestabilite articolazioni giornaliere o settimanali.
3. Al fine della corresponsione della relativa indennità, le prestazioni lavorative svolte in turnazione devono essere distribuite nell'arco del mese in modo tale da far risultare una distribuzione equilibrata e avvicinata dei turni effettuati in orario antimeridiano, pomeridiano e, se previsto, notturno, in relazione all'articolazione adottata dall'ente e alle esigenze della organizzazione del lavoro vigente.
4. L'indennità spettante al personale turnista, che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro, consiste nelle maggiorazioni orarie stabilite all'art. 22, comma 5, CCNL Integrativo del 14/9/2000.
5. Si precisa che al personale dipendente da Agenzie di somministrazione lavoro a tempo determinato, che ha prestato servizio presso l'ASP, viene riconosciuta l'indennità di turno: tale importo non incide sul Fondo delle risorse decentrate 2015 ma è finanziato a bilancio.

Art. 9

Reperibilità

(art. 20 dell'accordo unionale)

1. All'indennità di reperibilità sono destinati complessivi € 2.523 (stimati in ragione di anno e in relazione alla pianificazione dei servizi).
2. L'indennità viene corrisposta al personale ascritto al profilo professionale di Collaboratore Socio Assistenziale, Cat. B3, del Servizio Casa Residenza per Anziani di Vignola per l'assistenza notturna, in relazione alle esigenze di pronto intervento dell'Ente così come stabilito dalla Deliberazione n. 17 del 19/06/2013 e dal conseguente Atto di Organizzazione.
L'Indennità viene erogata con cadenza mensile.

Art. 10

Rischio

(art. 21 dell'accordo unionale)

1. All'indennità di rischio sono destinati complessivi € 17.297, stimati in ragione di anno e in relazione alla corrente organizzazione delle attività e dei servizi.
2. L'indennità di cui al presente articolo, pari a € 30 mensili, è riconosciuta, secondo i criteri previsti dall'articolo 21 dell'accordo unionale, al personale esposto ai seguenti fattori di rischio:
 - Esposizione ad agenti chimici, biologici, fisici, radianti, gassosi, ecc.;

- Esposizione a rischio specifico per conduzione di mezzi meccanici, elettrici, a motore, ecc.;
- Esposizione a rischio specifico connesso all'impiego di attrezzature e strumenti atti a determinare lesioni, microtraumi, malattie, scottature, ecc., anche non permanenti;
- Esposizione ad immissioni in atmosfera atte a determinare lesioni o, comunque, pregiudizi alla salute;
- Esposizione a rischio di precipitazione, urto, trazione, estensione, postura, ecc.;
- Esposizione a rischio di inalazione polveri, gas, composti nocivi alla salute;
- Esposizione a rischio di usura psico-fisica particolarmente intensa;
- Esposizione a rischio di lesioni, traumi, malattie, ecc. connessi alle azioni di sollevamento e trazione particolarmente pesanti.

Il riconoscimento dell'indennità di rischio avviene previa apposita dichiarazione motivata del Responsabile di struttura che segnala i nominativi del personale che svolge le prestazioni in argomento e che risulta, come tale, esposto in misura continuativa e diretta a situazioni di rischio.

Per l'anno 2016 si confermano i seguenti profili professionali, comportanti attività a rischio o pregiudizievoli per la salute o per l'integrità personale:

Autisti/manutentori, Personale servizi ausiliari (cucina e lavanderia), Collaboratori Socio Assistenziali, Educatori Professionali del Centro "I Portici" e del laboratorio "Caspita", Infermieri e Terapisti della Riabilitazione.

L'indennità di rischio è erogata solo nei giorni di effettiva prestazione lavorativa.

Art. 11

Maneggio valori

(art. 22 dell'accordo unionale)

1. All'indennità di cui al presente articolo sono destinati complessivi € 737, stimati in relazione alla corrente organizzazione delle attività e dei servizi.

2. L'indennità giornaliera è come di seguito determinata, ai sensi dell'articolo 22 dell'accordo unionale:

- | | |
|----------------------|------------------|
| • da € 150 a € 400 | € 0,75 al giorno |
| • da € 401 a € 800 | € 1,00 al giorno |
| • da € 801 a € 1.200 | € 1,30 al giorno |
| • oltre € 1.200 | € 1,55 al giorno |

Art. 12

Disagi operativi

(art. 23 dell'accordo unionale)

1. Le indennità di disagio di cui presente articolo, nell'ambito di quelle previste ai sensi delle disposizioni e dei criteri previsti dall'articolo 23 dell'accordo unionale e dal relativo allegato E, sono come di seguito individuate e quantificate:

	destinatari e ambiti di attività	Importi massimo annuo	liquidazione
B	Elevata flessibilità nell'articolazione dell'orario di lavoro dei profili sottoindicati, in funzione della particolare e delicata natura dell'attività che comporta frequenti adeguamenti dell'orario di lavoro alle concrete e contingenti esigenze di erogazioni dei servizi: - Educatori / CSA e Autista manutentore – Centro i Portici e Laboratorio Caspita - CSA Servizio Assistenza Domiciliare	500 annui	mensile
D	Elevata flessibilità nell'articolazione dell'orario di lavoro dei profili sottoindicati, in funzione della particolare e delicata natura dell'attività che comporta frequenti adeguamenti dell'orario di lavoro alle concrete e contingenti esigenze di erogazioni dei servizi: - Educatori SIL - Autista manutentore della CRA	300 annui	mensile
I	Flessibilità per rientri sostitutivi assicurati da personale in riposo, recupero o ferie brevi che coinvolge l'intera dotazione di personale CSA e con profili propri dei servizi alberghieri della Casa Residenza	200 annui	annuale a consuntivo

2. L'importo annuo complessivo destinato alle indennità di disagio di cui al comma 1, in relazione all'organizzazione degli uffici e dei servizi, è stimato in € 9.796.

Art. 13

Finanziamento delle posizioni organizzative

1. Al finanziamento delle retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative sono destinati complessivi € 48.418, comprensivi dei ratei di 13a mensilità.

Art. 14

Ulteriore clausola di ripartizione

1. Essendo che tutte le poste destinate, sia di parte stabile che variabile, sono stimate, anche in ragione del fatto che l'anno 2016 non è ancora concluso, le parti concordano che eventuali economie/maggiori spese che emergeranno a consuntivo confluiranno nelle risorse non destinate.

Art.15

Interpretazione autentica

1. Le parti danno atto che, qualora insorgano controversie sull'interpretazione delle norme del presente C.C.D.I., le delegazioni trattanti che lo hanno sottoscritto dovranno incontrarsi tempestivamente, e comunque entro 30 giorni dall'insorgere della controversia, per chiarire in maniera consensuale il significato della clausola controversa.

2. L'eventuale accordo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del C.C.D.I..

LE PARTI NEGOZIALI :

Delegazione Trattante di Parte Pubblica:

Dr. ssa Romana Rapini

Dr.ssa Elisabetta Pesci

Dr. Giuseppe Canossi

Delegazione Trattante di Parte Sindacale:

Organizzazioni Sindacali Territoriali

C.G.I.L. De Nicola Alessandro

C.I.S.L.:Vignali Rakel Williana

R.S.U.
